

Sentenza, Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese del 02.03.2021 n. 124
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica

IL GIUDICE

Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da

SOCIETA' CREDITRICE,

- ATTRICE OPPONENTE -

CONTRO

SOCIETA' CESSIONARIA,

- CONVENUTA OPPOSTA -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza del 24.11.2020 le parti precisavano le seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente:

"NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, revocare e/o dichiarare nullo invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. xxx/2019 del xxxx emesso dal Tribunale di Vercelli, in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Elena Ballarini, oggetto della presente opposizione, perché infondato e non provato. Conseguentemente, accertare e dichiarare che la **SOCIETA' DEBITRICE** nulla deve al ricorrente per il titolo per cui è causa.

IN SUBORDINE, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dall'attrice in ragione delle risultanze istruttorie.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese."

Per la convenuta opposta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare, indicare testi e richiedere eventuale C.T.U.;

concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa; nel merito,

- previa, solo occorrendo, ammissione di C.T.U. grafologica volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta dal dr. (omissis) (cfr. doc. 1 fascicolo fase monitoria), nonché di ogni altra scrittura che dovesse ritenersi disconosciuta da controparte, e che tali sottoscrizioni sono state apposte di mano da (omissis);

- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare tenuta e condannare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla conchiudente, per le causali di cui in narrativa, il complessivo importo di euro 34.160,00, per capitale ed interessi al 14/9/2016, oltre agli interessi al tasso legale dal 15/9/2016 fino al saldo, oltre ancora alle spese liquidate in decreto ingiuntivo ed alle successive occorrenze.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio."

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.

Sentenza, Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese del 02.03.2021 n. 124

2. - Con atto di citazione la **SOCIETA' DEBITRICE** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2019 emesso il 7.5.2019 dal Giudice del Tribunale di Vercelli, con cui era ingiunto alla **SOCIETA' DEBITRICE**. di pagare alla **SOCIETA' CESSIONARIA** la somma di Euro 34.160,00, oltre a interessi e spese, quale cessionaria del credito portato dalla fattura n. xx/2016 emessa dalla **SOCIETA' CEDENTE**. nei confronti della **SOCIETA' DEBITRICE**.

L'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notificazione dello stesso in data 11.10.2019. Deduceva inoltre la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del decreto per mancata prova del credito. Rilevava che la controparte aveva indicato la cessione del credito dalla **SOCIETA' CEDENTE** alla **SOCIETA' CESSIONARIA** come notificata alla **SOCIETA' DEBITRICE** in data 14.9.2016, ma non aveva fornito la prova di tale notificazione, né dell'accettazione da parte della **SOCIETA' DEBITRICE**, né del negozio giuridico dal quale derivava il credito, né dell'effettiva titolarità di esso in capo alla **SOCIETA' CESSIONARIA**. Aggiungeva che la firma presente sui documenti prodotti dalla controparte non era riconducibile ad alcuno dei legali rappresentanti della **SOCIETA' DEBITRICE**.

L'opponente chiedeva che il Tribunale revocasse il decreto ingiuntivo e dichiarasse che la **SOCIETA' DEBITRICE** nulla doveva alla ricorrente, ovvero - in subordine - accertasse la minor somma eventualmente dovuta dall'opponente.

La **SOCIETA' CESSIONARIA** si costituiva in giudizio e instava per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito chiedeva che, solo occorrendo, fosse ammessa C.T.U. grafologica per accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della **SOCIETA' DEBITRICE**, nonché di ogni altra scrittura che fosse disconosciuta dalla controparte. Chiedeva altresì che il decreto ingiuntivo fosse integralmente confermato e che la **SOCIETA' DEBITRICE** fosse comunque condannata a pagare il complessivo importo di Euro 34.160,00, oltre agli interessi al tasso legale dal 15.9.2016 e alle spese.

Con ordinanza in data 7.5.2020 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Quindi il Giudice, rilevato che alla luce degli atti e dei documenti di causa le istanze istruttorie formulate dalle parti apparivano superflue ai fini del decidere, invitava a precisare le conclusioni.

Espletato tale incumbente, la causa era riservata in decisione.

3. - Si deve in primo luogo osservare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso nei confronti della **SOCIETA' DEBITRICE** con sede in Alfa, mentre l'opposizione è stata proposta dalla **SOCIETA' DEBITRICE** con sede in Omega.

Non vi è stata alcuna contestazione in causa circa il fatto che si tratti della medesima società, trasformata da s.r.l. in s.p.a. (come del resto reso evidente dal permanere del medesimo numero di c.f. e p.i.: xxxxxxxxxx).

Trova dunque applicazione il disposto dell'art. 2498 c.c., in forza del quale "con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione".

Ciò premesso, va rilevato che è fondata l'eccezione proposta dall'opponente in ordine alla sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.

Ed invero, come risulta dal doc. 1 allegato all'atto di opposizione, il decreto ingiuntivo è stato consegnato dalla ricorrente per la notificazione all'ingiunta solo l'11.10.2019. A tale data era già ampiamente decorso il termine di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto (avvenuta il 7.5.2019), previsto appunto a pena di inefficacia dall'art. 644 c.p.c.

Per tale ragione il decreto ingiuntivo va quindi revocato.

Si deve peraltro ricordare che "in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirla l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria" (v. Cass. civ., sez. III, 29.2.2016 n. 3908).

In effetti la notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne consegue che ove (come nel caso di specie) su detta domanda,

Sentenza, Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese del 02.03.2021 n. 124

per effetto dell'opposizione dell'intimato che eccepisce l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere non solo di verificare la fondatezza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, accertandone la sussistenza secondo le regole del processo ordinario di cognizione.

4. - Quanto al merito della controversia, si deve rilevare che la **SOCIETA' CESSIONARIA**, in allegato al ricorso monitorio, ha prodotto:

- come doc. 1, la fattura n. xx/2016 portante il credito della **SOCIETA' CEDENTE** oggetto di cessione in proprio favore, nonché la conferma - sottoscritta dall'"amministratore delegato" della **SOCIETA' DEBITRICE** in data 2.8.2016 - circa il fatto che la debitrice ceduta ha "preso nota della cessione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.;

- come doc. 2, la raccomandata in data 10.1.2018 inviata alla **SOCIETA' DEBITRICE** e ricevuta in data 29.1.2018, con cui la **SOCIETA' CESSIONARIA** invitava la **SOCIETA' DEBITRICE** a pagare l'importo di Euro 34.160,00 di cui alla fattura n. 76/2016 della **SOCIETA' CEDENTE** e comunicava alla debitrice ceduta quanto segue: "facendo seguito alla nostra lettera del 02/02/2017 e richiamando il disposto dell'art. 1264 c.c. ai sensi del quale il pagamento effettuato dal debitore ceduto alla società cedente non è liberatorio per lo stesso, Vi evidenziamo che la cessione Vi è stata comunicata regolarmente e si è perfezionata la notifica avvenuta in data 14/09/2016";

- come doc. 3, la raccomandata in data 2.2.2017 inviata alla **SOCIETA' DEBITRICE** e ricevuta in data 21.2.2017, con cui la **SOCIETA' CESSIONARIA** comunicava alla **SOCIETA' DEBITRICE** l'avvenuta cessione del credito per cui è causa.

Solo in data 1.3.2017 (e dunque successivamente alla comunicazione ricevuta il 21.2.2017) la **SOCIETA' DEBITRICE** si faceva stornare dalla creditrice **SOCIETA' CEDENTE** il debito di Euro 34.160,00 (v. nota di credito prodotta dall'opponente al doc. 3).

Sulla base di questa documentazione si deve concludere che - anteriormente agli accordi solutori tra la **SOCIETA' DEBITRICE** e la **SOCIETA' CEDENTE** - la **SOCIETA' DEBITRICE** era stata ritualmente messa a conoscenza dalla **SOCIETA' CESSIONARIA** dell'intervenuta cessione del credito.

A norma dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova (come appunto nella presente causa ha provato la convenuta opposta) che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. In effetti "la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio" (v. Cass. civ., sez. III, 28.1.2014 n. 1770).

Sia in data 2.8.2016 con la sottoscrizione della dichiarazione di conferma, sia successivamente con la raccomandata ricevuta il 21.2.2017, la **SOCIETA' DEBITRICE** era stata ritualmente e pienamente edotta dell'intervenuta cessione del credito. Conseguentemente la nota di credito dell'1.2.2017 della **SOCIETA' CEDENTE** non ha prodotto alcun effetto liberatorio nei confronti della **SOCIETA' CESSIONARIA**.

Dalla predetta documentazione emerge altresì che la **SOCIETA' DEBITRICE** non ha mai contestato nei confronti della cessionaria l'esistenza e l'entità del credito oggetto di cessione. Significativa in tal senso è la dichiarazione di conferma sottoscritta il 2.8.2016 (doc. 1 allegato al ricorso monitorio).

5. - L'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla **SOCIETA' CESSIONARIA** non è stata infirmata dal disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'opponente.

A questo riguardo va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, è applicabile la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. Conseguentemente la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Pertanto, "in relazione all'art. 2719 c.c., applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di

Sentenza, Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese del 02.03.2021 n. 124

sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c.” (v. Cass. civ., sez. VI, 16.11.2017 n. 27233).

E’ stato altresì evidenziato che “nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la contestazione di conformità all’originale di copie fotografiche di una scrittura, come pure il disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, va effettuata nella prima risposta alla sua produzione, da individuare nell’atto di opposizione con cui il debitore articola le proprie difese” (v. Cass. civ., sez. II, 26.3.2018 n. 7465).

Orbene, nel suo atto di opposizione, la **SOCIETA’ DEBITRICE** si è limitata a dichiarare quanto segue: “Si deve evidenziare, invero, come la firma apposta all’allegato ‘4 - lettera di conferma’, di cui al doc. I di controparte, appare riconducibile all’Amministratore delegato (**omissis**), costituendo purtuttavia una palese firma falsa. Posto che sarà cura dell’odierna attrice in opposizione dimostrare nel corso dell’istruttoria come la firma presente sui documenti prodotti da controparte non sia riconducibile ad alcuno dei legali rappresentanti di **SOCIETA’ DEBITRICE**, risulta sin da ora dirimente il confronto tra la firma sui documenti prodotti da controparte e la firma - autenticata dal sottoscritto legale - apposta dal Dott. (**omissis**) alla procura alle liti conferita per l’instaurazione del presente giudizio”.

6. - Un siffatto disconoscimento non può essere validamente produttivo degli effetti previsti dagli artt. 214 e seguenti c.p.c., in quanto è generico e non è stato formulato in maniera idonea e completa.

Va infatti ricordato che, “ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un’impugnazione chiara e univoca anche in ordine all’oggetto della sottoscrizione di cui si nega l’autenticità, specificazione che è indispensabile nell’ipotesi in cui, essendo stata prodotta una pluralità di atti sottoscritti, soltanto alcuni di questi siano disconosciuti” (v. Cass. civ., sez. lav., 7.8.2003 n. 11911).

Nel caso di specie nulla è stato specificamente detto dall’opponente in ordine alla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata in data 2.2.2017, ricevuta dalla **SOCIETA’ DEBITRICE** in data 21.2.2017, con la quale la **SOCIETA’ CESSIONARIA** comunicava alla debitrice l’avvenuta cessione del credito per cui è causa.

Inoltre “il disconoscimento della scrittura privata proveniente da una società, perché sia validamente effettuato e sia idoneo a onerare l’avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifica, necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente.” (v. Cass. civ., sez. II, 2.8.2019 n. 20871; Cass. civ., sez. trib., 14.3.2019 n. 7240; Cass. civ., sez. I, 16.2.2010 n. 3620).

Nell’atto di opposizione della **SOCIETA’ DEBITRICE** manca una siffatta articolata dichiarazione rispetto a tutti gli organi rappresentativi della società, specificamente identificati.

Solo tardivamente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l’opponente ha dedotto: “si allega alla presente memoria copia dei documenti di identità (doc. 2) dei soggetti che, all’epoca dei fatti, risultavano essere rappresentanti legali della società e, precisamente: - Ing. (**omissis**) - Dott. (**omissis**) - Geom. (**omissis**) - Sig. (**omissis**)”.

Per di più, in allegato a detta memoria, non risulta rinvenibile il preannunciato doc. 2.

In considerazione della non ritualità e della non decisività del disconoscimento di sottoscrizione operato dall’opponente, non vi è luogo per dar corso all’istanza di verifica formulata dalla convenuta opposta in via subordinata (“solo occorrendo”).

7. - Alla luce di quanto sin qui esposto il decreto ingiuntivo, divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. per tardiva notificazione, va revocato.

Pertanto, essendo l’opposizione per il resto infondata, deve essere accolta la domanda della convenuta opposta di condanna dell’opponente al pagamento della somma di Euro 34.160,00. Questa va maggiorata degli interessi al tasso legale dalla scadenza della fattura n. xx/2016 al saldo.

Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’opposizione segue la condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell’opposta, che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese del 02.03.2021 n. 124

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:

- 1) - revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- 2) - dichiara l'opponente **SOCIETA' DEBITRICE** tenuta e per l'effetto la condanna a pagare all'opposta **SOCIETA' CESSIONARIA**, per la causale di cui al ricorso monitorio, la somma di Euro 34.160,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza della fattura n. xx/2016 al saldo;
- 3) - condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Vercelli, 1 marzo 2021.

IL GIUDICE

(Dott. Giovanni Campese)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS